

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04543/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4543 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Federazione Lavoratori della Conoscenza -Cgil, Gianpiero Faraci, Alessandro Friggione, Federica Gabriele, Caterina Loporcaro, Federazione Gilda -Unams, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, Tommaso De Grandis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Anief Associazione Professionale e Sindacale, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

Maria Cristina Marzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Angileri Luca Nicola, Zizzo Nadia, Di Simone Simona Anna, Zichittella Marianna, Messina Gisella, Roccaforte Caterina, Screpis Maria, Di Gregorio Davide, Castiglione Francesca, Bannò Anna Maria, Sgarlata Giulia, Cupperi Daniela, Mallia Sofia, Lopes Agata Denise, Antolino Nicoletta, Accaputo Lorenza, D'Aleo Agnese, D'Amico Lucia, D'Arma Angela Grazia, Vitale Domizia, Martinelli Annamaria, Alabnese Rosj, Di Franco Fabiola, Marotta Mariangela, Palazzolo Francesca, Allegra Giacomina Gelsica Giuseppa, Chiarenza Gabriella, Carmine Anna, Gurciullo Mariella, Privitera Carmela, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Barrile, Salvatore Marco Spataro, Daniela Carmela Nicastro, Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad opponendum:

Autorita' Garante Diritti Persone con Disabilita', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Fish Ets – Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan, Francesca Perna, con domicilio eletto presso lo studio Marco Trevisan in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del DECRETO MINISTERIALE N. 32 DEL 26 FEBBRAIO 2025, avente ad oggetto le misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'a.s. 2025/26, a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31.05.2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla legge

29.07.2024 n. 106;

- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto né in alcun modo comunicato;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA -CGIL il 14\5\2025:

per l'annullamento - previa sospensione

- della NOTA MINISTERIALE N. 105914 DEL 7 MAGGIO 2025, avente ad oggetto "decreto ministeriale n. 32 del 26.02.2025. Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'a.s. 2025/26"

- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto né in alcun modo comunicato

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Autorit Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilit;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con decreto n. 2138 del 14 aprile 2025 questo Tribunale ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

- alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 la difesa dei ricorrenti ha dichiarato che la richiesta di sospensione degli atti impugnati *"anche in via cautelare ed urgente ex art. 56 cpa"* contenuta nel ricorso introduttivo (pag. 22 del ricorso) era

dovuta ad un mero errore materiale;

Vista la rinuncia al ricorso per motivi aggiunti dichiarata dalla difesa dei ricorrenti in camera di consiglio;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che le censure formulate non siano suscettibili di prognosi favorevole in considerazione di plurimi profili di inammissibilità del ricorso introduttivo, per come argomentati nelle memorie depositate dalle controparti;

Rilevata, in particolare, la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso in ordine al difetto di legittimazione ad agire della FLC - CGIL e della Federazione GILDA - UNAMS, in quanto:

- le parti ricorrenti assumono che il decreto ministeriale impugnato - nel prevedere per l'anno scolastico 2025/2026 la possibilità di conferma del docente di sostegno sul posto assegnato l'anno precedente - violerebbe il principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti, impedendo a docenti collocati in posizione utile in graduatoria di essere destinatari di un contratto a tempo determinato nei posti di sostegno confermati;

- secondo quanto ribadito da Cons. Stato, Ad pl., 27 febbraio 2019 n. 4, *“Costituisce, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare (locus standi) in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l'intervento in giudizio) solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati. Se, infatti, si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione*

processuale in violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (v., ex plurimis, Cons. Stato, Ad. plen., n. 9 del 2015; sez. III, nn. 2150 del 2015, 3164, 2682, 1787 e 97 del 2014; sez. V, n. 3033 del 2013 e sez. IV, n. 2150 del 2011; Sez. VI, n. 1712 del 2017)";

- ciò posto, nel caso di specie, le organizzazioni sindacali non sembrano agire a tutela di un interesse omogeneo all'intera categoria dei docenti in quanto il ricorso verte su questioni suscettibili di dividere la categoria in posizioni contrastanti; invero, i docenti che aspirano ad essere confermati nell'attuale incarico hanno interesse alla conservazione delle disposizioni contestate e, pertanto, vi è una parte della categoria rappresentata presso la quale è diffuso un interesse opposto a quello di cui le organizzazioni sindacali assumono di farsi portatrici;

Rilevato altresì che, con riferimento ai docenti ricorrenti, sembra difettare un interesse attuale e concreto, considerato che le disposizioni contenute nel decreto ministeriale impugnato non hanno efficacia immediatamente lesiva nei loro confronti; invero, gli stessi potranno, al più, lamentare un pregiudizio solo all'esito della procedura di conferimento degli incarichi, laddove ritenessero di aver subito – in ragione della conferma dei posti di sostegno - l'esclusione dalla proposta di stipula ovvero l'attribuzione di una sede diversa rispetto a quella anelata;

Ritenuto, pertanto, che sussistono plurimi profili di inammissibilità del ricorso che precludono l'accoglimento dell'istanza cautelare;

Ritenuto che ogni statuizione sulle spese debba essere rinviata all'esito della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Marco Arcuri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Arcuri

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO